

4. DEFINIZIONI

In riferimento alla presente procedura, valgono le definizioni contenute nei seguenti documenti:

- Allegato A del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*" (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29-8-2003),
- art. 3 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001)

Inoltre sono date le seguenti definizioni:

Corrente: valore efficace dell'intensità di corrente elettrica.

Normali condizioni di esercizio: un elettrodotto è da considerarsi sempre in normali condizioni di esercizio, con esclusione dei periodi in cui esso è in condizione di emergenza come definita nel presente documento. I periodi di esercizio in condizioni normali e i periodi di esercizio in condizione di emergenza devono essere comunicati dai gestori e valutati dagli organi di controllo come indicato nel paragrafo 6.

Condizione di emergenza di un sistema elettrico: Situazione di funzionamento del sistema elettrico in cui, a causa di guasti o perturbazioni, si ha la violazione di limiti operativi su elementi di rete e/o la disalimentazione di porzioni di carico.

Superamento: per superamento si intende l'esito di una misurazione o valutazione che risulti superiore al valore di attenzione o all'obiettivo di qualità, ove applicabili, in uno qualunque dei punti dello spazio che risponda ai criteri definiti nel paragrafo 5.1.

Autorità competenti ai fini dei controlli: sono le autorità di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Valori di riferimento: sono i "valori di attenzione" e gli "obiettivi di qualità" come definiti nel DPCM 8 luglio 2003